

TI_GERICHTE 12.1996.132 vom 21. Februar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.132

FR: TI_GERICHTE 12.1996.132 du 21 février 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.132 del 21 febbraio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Prima di entrare nel merito delle censure d'appello, occorre esaminare la fondatezza dell'eccezione di tipo procedurale sollevata dalla parte appellata in virtù dell'art. 309 CPC. Tale norma prevede la nullità dell'appello, se il medesimo non ossequia determinate esigenze formali (art. 309 cpv. 5 CPC). Nel caso particolare la convenuta rimprovera all'appellante di aver esposto in modo confuso e comunque assolutamente incomprensibile gli argomenti a sostegno della sua impugnativa (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). La dottrina e la giurisprudenza ammettono che nell'applicazione dell'art. 309 cpv.

E. 2

A questo stadio della lite è ormai del tutto pacifico che il licenziamento in tronco cui è stato oggetto l'attore riveste un carattere ingiustificato ai sensi dell'art. 337c CO: tale questione non viene di conseguenza più esaminata.

E. 3

Con il suo gravame l'appellante ripropone la tesi secondo cui al momento della fusione il suo contratto di lavoro ventennale con la _____ sarebbe stato ripreso dalla convenuta in virtù dell'art. 333 CO (cfr. cons. 3.1 e 3.2), rispettivamente afferma che le parti avrebbero comunque concluso un nuovo contratto valevole fino al pensionamento (cons. 3.3), di modo che lo stesso sarebbe terminato al più presto nel 1996. A torto.

E. 3.1

Giusta l'art. 333 cpv. 1 v.CO -nella formulazione in vigore fino al 30 aprile 1994, qui applicabile- se il datore di lavoro trasferisce l'azienda a un terzo che si impegna ad assumere il rapporto di lavoro, questo passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente, al momento del trasferimento dell'azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga. A parte il fatto che non è così evidente se la norma in questione sia applicabile nel caso -come quello che qui ci occupa- di una fusione (contrari: Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 281; Staehelin, Commentario zurighese, N. 4 ad art. 333 CO; di parere opposto invece: Rehbinder, Commentario bernese, N. 3 ad art. 333 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 7 ad art. 333 CO e Brand/Dürr/Gutknecht/Platzer/ Schnyder/ Stampfli/ Wanner, Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, Berna 1991, N. 11), è comunque indubbio, in base al suo tenore letterale, che la stessa può entrare in linea di conto solo nel caso in cui il nuovo datore di lavoro si sia impegnato ad assumersi i precedenti contratti: se, per contro, al

momento del trasferimento dell'azienda egli conclude un nuovo contratto con il lavoratore, rispettivamente se provvede ad adattare o modificare quello in vigore con il precedente datore di lavoro, il nuovo accordo sostituirà senz'altro quello precedente (Brühwiler , op. cit., p. 280; Brand/Dürr/Gutknecht/Platzer/ Schnyder/Stampfli/Wanner , op. cit., N. 15 e seg. ad art. 333 CO; Streiff/Von Känel , op. cit., N. 2 ad art. 333 CO; Rehbinder , op. cit., N. 7 ad art. 333 CO; Schweingruber , Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1974, p. 218; DTF 112 II 56, 114 II 353; JAR 1992 p. 195).

E. 3.2

Nel caso di specie, dal tenore dell'accordo di cui al doc. B -sottoscritto, non va dimenticato, dallo stesso attore, il quale oltretutto in precedenza si era avvalso della consulenza del proprio legale (teste _____)- si evince chiaramente che con la fusione la posizione di quest'ultimo sarebbe sicuramente mutata (il che, trattandosi di personale dirigente, è oltretutto usuale: cfr. Honsell/Vogt/Wiegand , Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, N. 1 ad art. 333 CO; Rehbinder , op. cit., N. 4 ad art. 333 CO), tanto è vero che la sua retribuzione veniva ora fissata in fr. 5'000.- più un'indennità spese (pto 4) e le sue condizioni venivano garantite oltre il 30 dicembre 1989 nella misura in cui l'effettivo della cassa sarebbe stato in costante progressione (pto 6). In tali circostanze è del tutto evidente -come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure- che il contratto di cui al doc. KI fosse stato sostituito e che ora ci si trovasse di fronte ad un nuovo contratto di lavoro di durata minima, cioè ad un contratto a tempo indeterminato con la particolarità che lo stesso non poteva essere disdetto prima del 30 dicembre 1989 (Rehbinder , op. cit., N. 2 ad art. 334 CO; Brunner/Bühler/Waeber , Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 3 ad art. 334 CO; DTF 110 II 167; IICCA

E. 3.3

L'esistenza di un ulteriore (nuovo) contratto a tempo determinato fino alla data del suo pensionamento (per altro espressamente esclusa dall'attore medesimo con la petizione -p. 10 e 13- e con la replica -p. 6, 7 e 22-), da lui (vagamente) accennata con le conclusioni prima e sollevata formalmente con l'appello poi, è una tesi che in precedenza non aveva assolutamente trovato spazio negli allegati preliminari: la stessa, in applicazione del disposto di cui all'art. 78 CPC, sfuggendo al contraddittorio, è quindi irricevibile e non può pertanto essere vagliata nel merito (Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 2 , 4 e in particolare N. 13 ad art. 78; IICCA 15 gennaio 1993 in re G./B., 5 agosto 1993 in re R./B., 5 ottobre 1993 in re F./B., 30 marzo 1994 in re E. SA/ F. e llcc., 5 dicembre 1994 in re S./B., 13 giugno 1995 in re L./E.); d'altro canto, se non si dovesse ritenere sufficientemente chiara la sua formulazione in sede conclusionale, la stessa sarebbe comunque irricevibile in questa sede in forza dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Abbondanzialmente, va osservato che la tesi non è stata sufficientemente provata: il fatto che le parti si siano accordate di concludere un contratto che stabilisse in dettaglio le responsabilità dell'attore (doc. B pto 13 e doc. P) è infatti del tutto irrilevante al proposito; lo stesso dicasi del fatto che nel dicembre 1988 si fosse discusso in merito alla conclusione di un contratto fino al pensionamento o comunque di lunga durata (testi _____ e _____; doc. EI, ove si parla di "âge de la retraite réservée"), tale circostanza non potendo evidentemente essere (ancora) sufficiente per ammettere con certezza che le parti volessero effettivamente un contratto a tempo determinato con quella scadenza e non invece un contratto a tempo indeterminato con una durata massima fissata per l'appunto con l'età pensionabile: l'interpretazione diversa, che è stata data da terze persone, è per altro giuridicamente ininfluenza, questi ultimi limitandosi a

riportare quanto è stato loro riferito (signora Altmeier in doc. E; Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 1 ad art. 236-237; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA), oppure ancora a fornire un giudizio soggettivo sui fatti (teste Hofer; Rep . 1977 p. 116; IICCA

E. 6

maggio 1994 in re Z./L.). Se ciò non bastasse, tale interpretazione è stata riaffermata dalla convenuta con lettera 21 settembre 1988 (doc. 5), scritto al quale l'attore ha risposto il 4 ottobre, senza tuttavia obiettare alcunché per quanto riguardava la durata del contratto ivi indicata (doc. VI). Ma vi è di più: lo stesso patrocinatore dell'attore (e con ciò l'attore stesso) ha esplicitamente ammesso l'esistenza di un contratto di durata minima, allorché dopo il licenziamento si è limitato a pretendere dalla controparte il versamento dei salari fino alla fine del 1989 (doc. T), ciò che egli ha in seguito nuovamente richiesto nell'allegato petizionale (p. 14). Visto il chiaro tenore degli accordi e l'atteggiamento tenuto in seguito dall'attore e dal suo patrocinatore, appare francamente contrario al principio dell'affidamento e della buona fede che questi sostenga ora una tesi diversa.

E. 7

Quanto alle altre pretese e segnatamente il rimborso dei premi cassa malati dal maggio 1989 al giugno 1996 e il versamento del II. pilastro a far tempo dal compimento del suo 65. compleanno, già formulate in sede conclusionale, le stesse devono pure essere respinte. Come già stabilito dal Pretore, esse sono state infatti formulate tardivamente, per la prima volta con le conclusioni, in violazione dell'art. 78 CPC e sono perlopiù rimaste allo stadio di puro parlato, senza il conforto di prove complete.

E. 8

L'appello principale, in quanto ricevibile, deve pertanto essere respinto, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

E. 9

Con l'appello adesivo la convenuta postula in sostanza un aumento della deduzione per gli importi versati all'attore dalla cassa disoccupazione, contestando il numero di indennità giornaliera e l'ammontare delle singole indennità riconosciuti dal primo giudice: mentre il Pretore, calcolando una media di 21.7 indennità giornaliera percepite mensilmente, aveva concluso per ammetterne 147 dal 25 aprile al 31 dicembre 1989, ciascuna di fr. 199.90, la convenuta, vista la media di 19.3, chiede siano dedotte 154 indennità, ciascuna di fr. 261.70. La censura merita accoglimento. Dal doc. BII si è appurato che dal suo licenziamento al 31 marzo 1990 l'attore aveva ricevuto dalla cassa disoccupazione 212 indennità giornaliera: la media mensile è quindi di 19.3 indennità al mese (212 : 11 mesi), per cui fino al 31 dicembre 1989 il lavoratore risulta aver percepito 154 indennità (19.3 x 8 mesi). Quanto all'ammontare dell'indennità giornaliera, il Pretore aveva concluso per un importo di fr. 199.90, somma che in un primo tempo era stata riconosciuta al lavoratore dalla cassa disoccupazione (cfr. doc. OII): a suo dire, lo stesso era vincolante, anche se la decisione della cassa era stata in seguito annullata dal TCA (doc. OII), e ciò in quanto non era dato a sapere quale fosse stata la successiva decisione della cassa. La tesi del giudice di prime cure non può essere seguita: agli atti (sub doc. BII p. 2) è infatti stata versata anche la nuova decisione della cassa disoccupazione, dalla quale si è potuto evincere l'indennità giornaliera ricalcolata a seguito della decisione del TCA, che era ora determinata in fr. 270.50. Ne

discende che la deduzione da operare per le prestazioni erogate dalla cassa disoccupazione doveva essere di fr. 41'657.- (fr. 270.50 x 154), cosicché a favore dell'attore potevano essere riconosciuti solo fr. 13'277.50 (fr. 54'934.50 ./ fr. 41'657.-). Avendo la convenuta tuttavia chiesto nel suo appello adesivo una riduzione degli importi da riconoscere alla controparte a fr. 14'632.70, sarà quest'ultima somma ad essere dovuta, non potendo questa Camera, in applicazione dell'art. 86 CPC, giudicare oltre i limiti delle domande formulate dalle parti.

E. 10

L'appello adesivo è pertanto integralmente accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non vi è motivo di riformare il dispositivo N. 3 relativo alle spese e alle ripetibili di prima istanza, la parte convenuta non avendo per altro nemmeno postulato tale modifica: nondimeno, va osservato che il giudizio di primo grado tiene in ogni caso già sufficientemente in considerazione la rispettiva soccombenza.

E. 11

Con il presente giudizio si provvede altresì a correggere ex art. 82 CPC la svista manifesta in cui è incorso il primo giudice nella formulazione del dispositivo N. 1: la petizione reca infatti la data del 20 novembre 1989 e non del 14 gennaio 1993. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 18 giugno 1996 di _____, in quanto ricevibile, è respinto . II. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 7'950.- b)

spese

fr. 50.-

Totale

fr. 8'000.- da anticiparsi

dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 9'500.- a titolo di ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 9 settembre 1996 di Cassa Malati _____ è accolto e di conseguenza la sentenza 30 maggio 1996 della Pretura del

distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, viene così riformata: 1. La petizione 20.11.1989 è parzialmente accolta. La convenuta _____ è condannata a pagare all'attore _____ l'importo di fr. 14'632.70 oltre interessi al 5% dal 25.4.1989.

IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in a) tassa di giustizia fr. 480.- b)

spese

fr. 20.-

Totale

fr. 500.- da anticiparsi dall'appellante

adesivamente, vanno caricate alla parte appellata adesivamente, che rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili. V. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario